



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

14

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 18/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. MAURIZIO FUMO
- Dott. FRANCESCA MORELLI
- Dott. EDUARDO DE GREGORIO

SENTENZA  
- Presidente - N. 3811  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34997/2015  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VG N. ILX '1967

avverso la sentenza n. 1726/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 27/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

*Per quale fi mi cui l'innominato del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

*Sui zeppe Peritore*

*che chiede che l'innominato l'innominato*

Udit i defensor Avv.

**RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in data 27/10/14 (dep.in data 25/6/2015) la Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina in data 7-7-2010, appellata da **VG** ,dichiarando non doversi procedere a carico dell'imputato per la contravvenzione di cui all'art.660 CP per essere tale reato estinto per prescrizione;determinava la pena in mesi due di reclusione in ordine al reato di cui all'art.610 CP(ascritto perché,con violenza consistita nel mettere il piede in mezzo alla porta di ingresso all'abitazione di **MR** le impediva di chiuderla -fatto acc.in data 22/3/2005)- Confermava nel resto l'appellata sentenza che aveva inflitto all'imputato la condanna generica al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

1-in riferimento alla fattispecie di violenza privata,l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Nella specie la difesa evidenziava che l'imputato aveva solo frapposto un ostacolo nel momento in cui la ex moglie aveva cercato di chiudere la porta dell'abitazione,avendo egli manifestato di voler trattare questioni concernenti il figlio come tali ,di interesse comune-

Il ricorrente negava l'esistenza della condotta violenta,pur intesa nell'ampia accezione tipica della ipotesi di reato ,e dell'elemento psicologico di tale illecito.

A riguardo rilevava che il giudice di primo grado non aveva dato spiegazioni della sussistenza del dolo .

-In subordine la difesa chiedeva di ritenere l'illecito quale violazione dell'art.660 CP.,ritenendo che il comportamento potesse integrare la minore ipotesi di reato-

2-veniva censurata in riferimento al capo B-la condanna dell'imputato per molestie continuate Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.

**RILEVA IN DIRITTO**

Il ricorso non presenta profili di manifesta infondatezza.

Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume in primo luogo che il giudice di merito ha reso congrua motivazione in riferimento alle deduzioni difensive,ritenendo integrato il reato di violenza privata dalla condotta costituita dall'aver ostacolato la persona offesa - dato di fatto non smentito dall'appellante-mentre la predetta cercava di chiudere l'ingresso della propria abitazione:in tal senso risulta configurabile la lesione del bene giuridico protetto dall'art.610 CP.,per la coazione della libera volontà della persona offesa ,dato che -ai fini della sussistenza del reato -il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione,ben potendo trattarsi di



violenza fisica,propria,che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione:si richiama in tal senso sentenza Sez.V del 26-3-2010,n.11907,RV211230-

I rilievi inerenti all'elemento psicologico del reato sono infondati ,atteso che ai fini della configurazione del reato di violenza privata è sufficiente il dolo generico(v.sez.V n.4526 dell'8-2-2011-RV249247-)

Non si evidenzia al riguardo difetto di motivazione,desumendosi da quanto esposto in sentenza,e non smentito dai rilievi difensivi,la consapevolezza dell'imputato di ostacolare la libera determinazione della persona offesa.

Il reato risulta estinto per decorrenza del termine di prescrizione,come dedotto dalla difesa con memoria depositata il 10.12.2015,tenuto conto della data di accertamento della condotta,risalente al 22.3.2005,e del termine di legge ,previsto dall'art.157CP. che aveva scadenza alla data del 22.9.12 ,che va prorogato di ulteriori mesi sei per i periodi di sospensione. Pertanto tale reato risulta estinto nel marzo 2013,e dunque in epoca antecedente alla sentenza di appello.

Va quindi pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza,agli effetti penali, per essere il reato di violenza privata estinto per prescrizione.

Gli ulteriori motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento,rilevandosi dal testo della impugnata sentenza che il giudice di merito ha rilevato l'estinzione del reato contravvenzionale non ricorrendo i presupposti del proscioglimento previsti dall'art.129 CPP.

Conseguentemente deve essere rigettato nel resto il ricorso,intendendosi assorbita ogni ulteriore deduzione difensiva inerente al delitto di cui all'art.610 CP.da quanto in precedenza esposto.

Il ricorrente ,soccumbente agli effetti civili,deve essere condannato al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile,che si liquidano in complessivi €2.200,00,oltre accessori di legge.

**PQM**

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Parte Civile liquidate in €2.200 oltre accessori di legge.Oscureamento dei dati:

*Oscureamento dei dati -*

Roma,deciso in data 18 dicembre 2015.

**Il Consigliere relatore**

*Alvino de Zecovich*

<b>DEPOSITATA IN CANCELLERIA</b>	
add	21 MAR 2016
<i>oggetti</i>	
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	
Carmela Lanzuise	

**IL PRESIDENTE**

*[Signature]*